Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 gennaio 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 1° dicembre 1952
registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1953
registro n. 78 Presidenza, foglio n. 234

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BOCCACCINI Fernando di Giuseppe e di Mengozzi Maria, da Pistoia, classe 1924, soldato, partigiano combattente (*alla memoria*). Durante la lotta di liberazione dava belle prove di tenacia e di coraggio. Ferito nel corso di un duro rastrellamento si attardava per trarre in salvo un compagno e cadeva, così, in mani nemiche. Barbaramente seviziato dalle SS tedesche nulla rivelava. Condotto alla forca, manteneva, davanti alla morte, contegno fiero e sprezzante. — Sant'Antonio Tortal (Belluno), 17 marzo 1945.

CASTELLANO Pietro di Giacomo e di Ramondo Maria, da Dronero (Cuneo), classe 1921, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane partigiano, tiratore di mitragliatrice pesante portata a difesa di uno sbarramento nella Valle Maira, attaccato da forze di molto superiori, apriva il fuoco con calma e decisione infliggendo serie perdite al nemico. Pressocchè circondato e per quanto avesse ricevuto ordine di abbandonare l'arma e ritirarsi, continuava a sparare. Ferito, non desisteva dalla lotta. Inceppatasi l'arma continuava a battersi a colpi di bomba a mano finchè, nuovamente colpito, cadeva da prode sul campo in nome d'Italia. — San Damiano Macra (Cuneo), 25 marzo 1944.

OTTOBRINI Lucia di Francesco e di Domenica De Nicola, da Roma, classe 1924, partigiana combattente. — Giovane ed ardimentosa partigiana, dava alla causa della resistenza in Roma e nel Lazio, apporto entusiastico ed infaticabile. Raccoglieva e trasportava armi, procurava notizie, contribuiva validamente alla organizzazione di numerosi atti di sabotaggio. Con coraggio virile non esitava ad impugnare le armi battendosi più volte al fianco dei compagni di lotta, sempre dando esempio di impareggiabile ardimento e facendosi ricordare fra le figure rappresentative della resistenza romana. — Zona di Roma, settembre 1943-giugno 1944.

PIEROTTI Edoardo fu Michele e fu Bianchi Alessandrina, da Lama (Modena), classe 1890, maggiore di fanteria di complemento, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio dedicava ogni sua attività alla lotta di liberazione dimostrando di possedere esimie doti di organizzatore, di animatore, di comandante. In circostanze difficili dava belle prove di tenacia e di coraggio. Fatto prigioniero dai tedeschi, manteneva contegno fiero ed esemplare, nulla rivelando. Zona del Grappa, settembre 1943-aprile 1945.

VERGINELLA Giuseppe fu Giovanni e fu Cossutta Maria, da Trieste, classe 1908, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo aver valorosamente partecipato alla lotta di liberazione, assumeva nell'ottobre del 1944, il comando di una brigata partigiana operante in quel di Brescia distinguendosi per decisione e per ardimento nello effettuare numerose azioni di guerriglia. Caduto in mani nemiche manteneva, sino alla morte fra sevizie e torture, contegno fiero ed esemplare, coprendo la responsabilità dei dipendenti e rivendicando la nobiltà della lotta di liberazione. — Lumezzane (Brescia), 16 gennaio 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

CANDELA Stefano di Giovanni e di Boetto Anna, da Villanova Mondovì, classe 1919, partigiano combattente. — Combattente della lotta di liberazione, già segnalato per abnegazione e per audacia, si distingueva particolarmente, come comandante di squadra, nel corso di un duro combattimento, vigorosamente contrattaccando e continuando a combattere benchè ferito. — Val Pesio-Langhe (Cuneo), dicembre 1943-aprile 1945.

DE TONI Tonino di Giovanni e di Giulia Zada, da Alessandria, classe 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — *Studente universitario*, valoroso e deciso combattente della lotta di liberazione, dopo di essersi ripetutamente distinto nel corso di numerosi scontri, si prodigava con generoso slancio durante le giornate insurrezionali nella città di Genova. Affrontando il fuoco nemico, disarmava e catturava numerosi militari tedeschi. Fattosi avanti allo scoperto per soccorrere un compagno ferito, cadeva colpito a morte. — Genova, 25 aprile 1945.

MANTOVANI Giuseppe di Antonio e di Mazzali Armida, da San Felice sul Panaro (Modena), classe 1921, soldato, partigiano combattente. — Nella lotta di liberazione dimostrava costantemente belle doti di iniziativa, di abnegazione e di coraggio. Particolarmente si distingueva il 10 aprile 1945 a Casa Macchia di Polinago quando, tiratore di una mitragliatrice pesante, manteneva con decisione una posizione contesa scattando poi, con slancio e con audacia, in un riuscito contrattacco. Zona di Modena, giugno 1944-aprile 1945.

MORENI Angelo fu Giuseppe e di Baronchelli Bona da Orzivecchi (Brescia), classe 1921, partigiano combattente. — Combattente della lotta di liberazione, più volte segnalato per contegno deciso e coraggioso, si distingueva particolarmente al comando di una piccola formazione impegnata nel tentativo di liberare alcuni partigiani prigionieri. Scontratosi con una pattuglia tedesca, impegnava combattimento disarmando alcuni militari. Sopraggiunti rinforzi nemici riusciva, benchè ferito, a disimpegnarsi portando con sè le armi catturate. — Brozzo (Brescia), 20 aprile 1945.

POLETTO Pietro di Oscar e di Martinello Palmira, da Belluno, classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Combattente della lotta di liberazione si distingueva particolarmente, al comando di un battaglione di partigiani, mantenendo un posto di blocco e contrastando l'accesso alla città di Belluno alle formazioni tedesche in ritirata. Accettato combattimento contro una forte colonna nemica, riusciva a trattenerla sino all'arrivo di rinforzi, ma, colpito a morte, cadeva da prode sul campo. — Belluno, 1° maggio 1945.

RULLO Tullio di Alfredo e di Glucher Adele, da Roma, classe 1921, sottotenente di fanteria di complemento, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio, in terra di Grecia, intraprendeva, con fedeltà e con decisione, la lotta di liberazione combattendo per quindici mesi in circostanze particolarmente difficili e dando sempre bella prova di decisione, di capacità e di valore. Particolarmente si distingueva nei combattimenti di Amigdalia, Crevenà, Sottillion e di Mila. Colpito da febbri malariche non desisteva dalla lotta, trovando, anzi, modo di segnalarsi nuovamente per slancio, per tenacia e per coraggio nel corso di un duro scontro favorevolmente sostenuto contro forze tedesche — Grecia, settembre 1943-maggio 1944.

RUTALI Guerrino di Giacomo e di Mariani Maria, da Pavullo, classe 1924, soldato, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, partecipava alla lotta di liberazione distinguendosi per attività, iniziativa, decisione e coraggio. Offertosi volontario, assumeva il comando di una pattuglia di arditi scelta per eliminare di sorpresa due postazioni tedesche nelle immediate retrovie del fronte di combattimento. Eliminata la prima delle due postazioni, si slanciava animosamente nella seconda, impegnando la lotta corpo a corpo e cadendo, da prode, in combattimento. — Veriva di Pavullo (Modena), 21 aprile 1945.

CROCE AL VALOR MILITARE

CELLI Mario fu Luigi e fu Rossi Ugolina, da Asti, classe 1899, capitano di fanteria (B), partigiano combattente. Valoroso combattente della campagna 1915-18, già decorato al valor militare, si distingueva durante la lotta di liberazione per indefessa attività, per decisione e per coraggio; qualità, queste ultime, particolarmente dimostrate scontrandosi con una pattuglia nemica in Fubine Monferrato. — Zone di Cuneo e di Alessandria, giugno 1944-aprile 1945.

(6137)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1953, n. 992.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2481; 30 ottobre 1930, n. 1858; 27 ottobre 1932, n. 2082; 13 dicembre 1934, n. 2404; 1° ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029 e 24 ottobre 1942, n. 1785; con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58; con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238; e con decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 451; 31 ottobre 1950, n. 1293; 11 maggio 1951, n. 633 e 23 gennaio 1952, n. 66;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 7. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

11) Diritto canonico;
12) Diritto industriale;
13) Esegesi delle fonti del diritto italiano.

Art. 8. — Al n. 1 dopo l'insegnamento di « diritto privato comparato » sono aggiunti i seguenti altri: « diritto del lavoro » e « diritto processuale civile ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto quanto appresso:

5) « l'esame di diritto costituzionale deve precedere quello di diritto amministrativo ».

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti:

6) Filosofia del diritto;
7) Sociologia;
8) Contabilità di Stato.

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà di giurisprudenza sono annessi l'istituto di diritto romano, l'istituto di diritto penale, l'istituto di diritto privato, l'istituto di diritto pubblico, l'istituto di storia del diritto italiano, l'istituto di scienze politiche e sociali, l'istituto di economia e finanza.

Ciascun istituto è diretto dal professore di ruolo che sarà designato dal Consiglio di facoltà per un triennio. Gli istituti provvedono all'acquisto di libri e di periodici, tengono corsi facoltativi di esercitazioni e conferenze, promuovono studi e pubblicazioni ed assegnano eventualmente premi e sussidi sui fondi della rispettiva dotazione.

Premi e sussidi possono essere attribuiti sia agli studenti che ai laureati nella Facoltà non oltre i tre anni dalla laurea ».

L'art. 15 è sostituito dal seguente:

« Qualora gli istituti di cui all'articolo precedente non abbiano personale proprio i libri e periodici sono affidati alla custodia della biblioteca del Seminario giuridico ».

Dopo l'art. 15 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi al Seminario giuridico, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 16. — « Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un seminario giuridico il quale ha lo scopo di fornire agli insegnanti, assistenti e studenti della Facoltà mezzi idonei per lo svolgimento delle loro attività di studiosi ».

Art. 17 — Del Seminario fa parte la biblioteca della Facoltà giuridica. Il Seminario cura la pubblicazione e diffusione degli annuali della Facoltà giuridica e il cambio di essi con pubblicazioni di altri enti ed istituti. Il Seminario patrocina ed eventualmente sussidia o premia studi particolari degli insegnanti, assistenti e studenti. Esso, inoltre, può assumere, previo consenso del rettore, altre iniziative intese all'incremento dell'attività didattica e scientifica della Facoltà ».

Art. 18. — « La direzione del Seminario giuridico è affidata ad un professore di ruolo della Facoltà di giurisprudenza nominato dal Consiglio di facoltà.

La direzione della biblioteca è affidata ad un professore ufficiale nominato dal Consiglio di facoltà e sentito il direttore del Seminario ».

Art. 19. — « Lo svolgimento delle varie attività del Seminario è disciplinato da apposito regolamento, emanato dal rettore, sentito il Consiglio di facoltà ».

Art 20 (già 16). — L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è sostituito dal seguente:

Sono insegnamenti complementari:

1) Diritto della navigazione;
2) Diritto amministrativo;
3) Diritto processuale civile;
4) Diritto internazionale;
5) Demografia;
6) Economia e finanza delle imprese di assicurazione;
7) Economia dei trasporti;
8) Legislazione bancaria;
9) Tecnica del commercio internazionale;
10) Lingua albanese.

L'art. 21 (già 17) è sostituito dal seguente:

« Per gli esami devono essere osservate le seguenti precedenze:

1) l'esame di economia politica deve precedere quelli di politica economica e finanziaria, di scienza delle finanze e diritto finanziario, di economia e politica agraria;

2) l'esame di ragioneria (1° anno) deve precedere quello di tecnica bancaria e professionale;

3) l'esame di ragioneria (2° anno) deve precedere quello di tecnica industriale e commerciale;

4) l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quelli di diritto commerciale, di diritto internazionale, di diritto processuale civile, diritto del lavoro e di diritto della navigazione;

5) l'esame di istituzioni di diritto pubblico deve precedere quelli di diritto internazionale, di diritto amministrativo e di diritto del lavoro;

6) l'esame di matematica generale deve precedere quello di matematica finanziaria;

7) l'esame di matematica finanziaria deve precedere quello di economia e finanza delle imprese di assicurazione ».

Gli esami indicati come successivi possono sostenersi nella stessa sessione in cui si danno i propedeutici ».

L'art. 23 (già 19) è sostituito dal seguente:

« Per coloro che, essendo provvisti di altra laurea o diploma, o che, già studenti di altra facoltà, chiedono l'ammissione al corso per la laurea in economia e commercio, il Consiglio di facoltà determina l'anno di corso al quale possono essere iscritti e stabilisce il piano di studi. In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso di laurea in economia e commercio ».

L'art. 24 (già 20) è sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà sono annessi gli istituti di merceologia (comprendente il laboratorio di merceologia ed il museo merceologico), di matematica finanziaria, di ragioneria ed economia aziendale, di tecnica bancaria e professionale, commerciale e industriale, di geografia, di statistica, di politica economica e finanziaria, di economia politica e di storia economica.

Ciascun istituto è diretto dal professore di ruolo più anziano del rispettivo gruppo di materie. Gli istituti provvedono all'acquisto di libri e periodici, tengono corsi facoltativi di esercitazioni e conferenze, promuovono studi e pubblicazioni ed assegnano eventualmente premi e sussidi in misura non superiore a un quinto della rispettiva dotazione ».

Gli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

Art. 33 (già 32). — Nell'elenco delle materie complementari del corso di laurea in farmaciá, l'insegnamento di « idrologia » è soppresso e sostituito con quello di « fisiologia vegetale ».

All'art. 34 (già 33) è aggiunto quanto appresso:

« la chimica organica rispetto alla chimica biologica; la chimica generale ed inorganica rispetto alle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (1° corso) ».

Dopo l'art. 40 (già 39) è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla creazione di alcuni istituti presso la Facoltà di agraria, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 41. — Gli istituti della Facoltà di agraria sono i seguenti:

1) Agronomia e coltivazioni;
2) Chimica agraria;
3) Economia e politica agraria;
4) Fitopatologia;
5) Meccanica agraria;
6) Zootecnica.

L'art. 43 (già 41) è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della iscrizione e degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche: la botanica generale rispetto alla botanica sistematica, la zoologia generale rispetto all'entomologia agraria, l'anatomia e fisiologia degli animali domestici rispetto alla zoognostica, la chimica generale ed inorganica con applicazioni di analitica rispetto alla chimica organica, la matematica rispetto alla fisica, la zootecnica generale rispetto alla zootecnica speciale ».

Dopo l'art. 46 (già 44) è aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 47. — Alla Facoltà di agraria è annessa la relativa biblioteca la cui direzione è affidata ad un professore di ruolo designato dal Consiglio di facoltà.

Alla biblioteca è addetto personale appositamente designato.

All'art. 59 (già 56) relativo al corso di laurea in scienze matematiche è aggiunto il seguente comma: « Deve inoltre aver superato una prova di cultura generale in matematica e in fisica, da sostenersi almeno quindici giorni prima della laurea ».

Art. 61 (già 58). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica, sono aggiunti i seguenti:

10) Radioattività;
11) Onde elettromagnetiche.

Alla fine del medesimo art. 61 (già 58) è aggiunto il seguente comma: « Deve inoltre aver superato una prova di cultura generale, in fisica ed in matematica, da sostenersi almeno quindici giorni prima della laurea ».

Art. 63 (già 60). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:

9) Scienza dei metalli;
(*) 10) Elettrochimica;
11) Geochimica.

Nell'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico sono aggiunti quelli di:

(*) 11) Chimica organica industriale;
(*) 12) Elettrochimica;
(*) 13) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nelle seguenti prove pratiche e orali:

a) prova pratica di analisi chimica qualitativa; *b*) prova pratica di analisi chimica quantitativa; *c*) colloquio di cultura generale in chimica; *d*) discussione orale sui risultati delle prove pratiche di cui in *a*) e *b*); *e*) discussione orale su di una dissertazione scritta (tesi) e su due argomenti (tesine) orali.

Gli insegnamenti complementari contrassegnati con asterisco si intendono consigliati in via preferenziale ».

L'art. 64 (già 61) è sostituito dal seguente:

« Lo studente non potrà essere ammesso a sostenere gli esami di chimica generale ed inorganica II, di chimica organica II; di istituzioni di matematiche II, di fisica sperimentale II, senza aver prima superato gli esami del rispettivo primo corso. Non potrà inoltre essere ammesso a sostenere l'esame di chimica analitica senza aver prima superato gli esami di chimica generale ed inorganica I e II; non potrà inoltre essere ammesso a sostenere l'esame di esercitazioni di analisi

chimica qualitativa e senza aver prima superato l'esame di esercitazioni di preparazioni chimiche del 1° anno ».

Art. 65 (già 62). — L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è sostituito dal seguente:

« Sono insegnamenti complementari:
1) Istologia ed embriologia;
2) Chimica fisica;
3) Geografia fisica;
4) Chimica biologica;
5) Genetica;
6) Petrografia;
7) Igiene;
8) Antropologia;
9) Oceanografia;
10) Paleontologia;
11) Fisiologia vegetale;
12) Geochimica;
13) Etnologia;
14) Fisica terrestre e climatologia ».

Alla fine del medesimo art. 65 (già 62) è aggiunto il seguente comma:

« Inoltre deve aver superato un esame di cultura integrato da prove pratiche. Tale esame di cultura verterà sulle seguenti discipline: 1) botanica, 2) zoologia e anatomia comparata; 3) mineralogia; 4) geologia e tratterà argomenti a carattere generale ».

L'art. 66 (già 63) è sostituito dal seguente:

« Lo studente non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di fisica senza aver prima superato l'esame di istituzioni di matematiche, non potrà essere ammesso a sostenere gli esami di chimica organica e di mineralogia senza aver prima superato l'esame di chimica generale ed inorganica, non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di fisiologia generale senza aver prima superato gli esami di fisica, di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di anatomia umana e di anatomia comparata, non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di chimica biologica senza aver prima superato l'esame di chimica organica: non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di genetica senza aver prima superato gli esami di botanica e di zoologia: non potrà essere ammesso a sostenere gli esami di petrografia e di geochimica senza aver prima superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di mineralogia non potrà essere ammesso a sostenere gli esami di geografia fisica e di fisica terrestre e climatologia senza aver prima superato l'esame di fisica.

I corsi di fisica, di mineralogia e di geologia comportano un corso annuale di esercitazioni di laboratorio; quelli di botanica e di zoologia un corso biennale di esercitazioni di laboratorio.

Alcuni di tali esercizi possono essere svolti anche come escursioni di campagna ».

All'art. 67 (già 64) relativo al corso di laurea in matematica e fisica è aggiunto il seguente comma:

« Deve inoltre avere superato una prova di cultura generale in matematica e fisica, da sostenersi almeno quindici giorni prima della laurea ».

L'art. 69 (già 66) è sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea in scienze matematiche, in fisica, in chimica, in scienze naturali, in matematica e fisica, consiste oltre che nell'esame di cultura generale e oltre che nelle prove pratiche di cui gli articoli 63 (già 60) e 65 (già 62):

a) nella discussione di una dissertazione scritta. Tale dissertazione deve essere presentata in Segreteria, in triplice copia, almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione di laurea;

b) nella discussione di un argomento orale scelto dal presidente della Commissione fra due presentati dallo studente, concordati tra lui ed uno o più professori della Facoltà e notificati alla Segreteria con preavviso di almeno quindici giorni ».

L'art. 70 (già 67) è sostituito dal seguente:

« Gli istituti della Facoltà di scienze sono i seguenti:
1) Istituto di chimica generale;
2) Istituto di chimica organica;
3) Istituto di chimica industriale;
4) Istituto di fisica;
5) Istituto di orto botanica;
6) Istituto e museo di zoologia e anatomia comparata;
7) Istituto di mineralogia e petrografia;
8) Istituto di geologia e paleontologia;
9) Istituto di matematica;
10) Istituto di disegno.

Art. 75 (già 72). — L'insegnamento fondamentale di cui al n. 6) è sostituito dal seguente: « Architettura tecnica (biennale per la sola sottosezione edile) ». Agli insegnamenti complementari comuni alle tre sezioni, del corso di laurea in ingegneria è aggiunto quello di: « 6) Costruzioni marittime ».

Art. 77 (già 74). — E' aggiunto quanto appresso: n. 8) Architettura tecnica I rispetto ad architettura tecnica II

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1953

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1954
Atti del Governo, registro n. 81, *foglio n.* 26. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Acacia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il dragamine « Acacia » è iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 21 agosto 1953.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1953

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *gennaio* 1954
Registro n. 1 *Marina, foglio n.* 28

(146)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 1953.

Conferma in carica del commissario straordinario e del vice commissario straordinario del Centro sperimentale di cinematografia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 419, concernente la istituzione del Centro sperimentale di cinematografia;

Visto lo statuto del Centro sperimentale anzidetto, approvato con regio decreto 30 novembre 1942, n. 1856;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1949, n. 958;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1952 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata disposta la conferma del dott. Nicola de Pirro e del dott. Garadia Moccia rispettivamente a commissario straordinario e a vice commissario straordinario dell'Ente fino al 30 giugno 1953;

Ritenuta la necessità di consentire al predetto commissario di portare a termine il proprio mandato, inteso a predisporre le modifiche indispensabili per adeguare l'ordinamento dell'Ente alle attuali maggiori esigenze;

Decreta:

Il dott. Nicola de Pirro è confermato nell'incarico di commissario straordinario del Centro sperimentale di cinematografia per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1953.

Il dott. Garadia Moccia è confermato nell'incarico di vice commissario straordinario per lo stesso periodo di tempo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1953

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1953
Registro n. 80, foglio n. 341

(190)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1953.

Conferma in carica del commissario dell'Istituto nazionale L.U.C.E. e dei componenti il Comitato di vigilanza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 305, concernente la messa in liquidazione dell'Istituto L.U.C.E.;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 463, concernente il funzionamento dei servizi di detto Istituto;

Visto il proprio decreto 20 maggio 1948, con il quale venne disposta la nomina di un commissario per il predetto Istituto;

Visto il proprio decreto 29 marzo 1953, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il commissario e i componenti il Comitato di vigilanza dell'Istituto L.U.C.E. sono confermati nei rispettivi incarichi fino al 30 giugno 1953;

Ritenuta la necessità di assicurare ulteriormente la custodia dei beni e il funzionamento dei servizi di carattere indispensabile dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

Nella carica di commissario per la custodia dei beni e per il funzionamento dei servizi di carattere indispensabile dell'Istituto nazionale L.U.C.E. il rag. Tommaso Fattorosi, ispettore generale capo di Finanza, è confermato per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1953.

Art. 2.

Fino alla predetta data sono parimenti confermati nella carica i componenti il Comitato di vigilanza, nominati ai sensi dell'art. 2 secondo comma del decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 305:

de Pirro avv. Nicola, presidente;
Monaco avv. Eitel, membro;
Guarini avv. Alfredo, membro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1953
Registro n. 85, foglio n. 179

(189)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1954.

Sostituzione del presidente della Commissione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, contenente le norme di attuazione della legge 24 dicembre 1948, n. 1493, relativa alla indennità per danni alla proprietà industriale italiana in U.S.A.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 24 novembre 1948, n. 1493, relativa alla indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, contenente le norme di attuazione della citata legge 24 novembre 1948, n. 1493;

Visto il decreto Ministeriale 13 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1951, con il quale è stata costituita la Commissione di cui all'articolo 3 della citata legge 24 dicembre 1948, n. 1193;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1953, n. 233, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione di cui al citato decreto Presidenziale 30 dicembre 1950, n. 1275;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1953, con il quale sono stati nominati i nuovi membri per l'integrazione della Commissione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, numero 1275, ai sensi del citato decreto Presidenziale 6 marzo 1953, n. 233;

Vista la nota n. 48/308 Gab., con la quale il Ministro per la grazia e giustizia designa il dott. Filippo Pasquera, presidente di sezione della Corte di Cassazione in sostituzione del dimissionario dott. Francesco Curcio;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del nuovo presidente della Commissione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275;

Decreta:

Il dott. Filippo Pasquera — presidente di sezione della Corte di Cassazione — è nominato presidente della Commissione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, in sostituzione del dott. Francesco Curcio, dimissionario.

Roma, addì 2 gennaio 1954

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'industria e commercio
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1954
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 251. — GRIMALDI

(164)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1954.
Nomina di revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate per la seconda sessione ordinaria del 1952 dalla Commissione centrale istituita a norma dello stesso art. 11 e nominata con decreto Ministeriale 12 maggio 1950;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti:

Accame Alfredo fu Vincenzo, residente a Milano;
Albertazzi Antonio fu Adolfo, residente a Bologna;
Aliprandi Carlo fu Vittorio, residente a Roma;
Alvisi Isidoro fu Enrico, residente a Barletta;
Amadei Giuseppe fu Federico, residente a Bolzano;
Anti Pier Emilio di Umberto, residente a Verona;
Antoniozzi Florindo fu Gio. Felice, residente a Cosenza;
Arminio Pasquale fu Tommaso, residente a Milano;
Aulenti Aldo fu Giuseppe, residente a Biella;
Bargoni Augusto di Alessandro, residente a Torino;
Barozzi Carlo fu Mario, residente a Terni;
Battilana Enrico fu Carlo, residente a Genova;
Bergonzoni Enrico fu Raffaele, residente a Bologna;
Bianchi Aldo fu Cosimo, residente a Firenze;
Bimbi Piero fu Ugo, residente a Milano;
Binetti Saverio di Giuseppe, residente a Bari;
Bois Giuseppe fu Emanuele, residente a Borgofranco d'Ivrea;
Bolla Marcello fu Battista, residente a Cuneo;
Bonafini Ettore fu Odoardo, residente a Milano;
Bordoli Ercole fu Pietro, residente a Como;
Boscarato Edoardo fu Michele, residente ad Ancona;
Boschero Agostino fu Angelo, residente a Torino;
Bove Mario fu Luigi, residente a Roma;
Brizzi Achille fu Giovanni, residente a Roma;
Bruno Ermanno fu Marco, residente a Milano;
Bruschi Giulio fu Nicola, residente a Fabriano (Ancona);
Burdese Gioacchino fu Maurizio, residente a Torino;
Cabani Sergio fu Goffredo, residente a Carrara;
Capello Carlo di Giovanni, residente a Roma;
Cappellotto Italo fu Giuseppe, residente a Milano;
Carpinelli Renato fu Alfredo, residente a Milano;
Cartia Giambattista fu Giovanni, residente a Ragusa;
Casadei Lelli Fernando di Emilia, residente a Ravenna;
Casati Giovanni fu Felice, residente a Chiari (Brescia);
Cassandro Paolo Emilio di Michele, residente a Bari;
Cavalli Antonio fu Guido, residente a Milano;
Cerutti Arduino fu Francesco, residente a Venezia;
Cettoli Antonio fu Aristodemo, residente a Roma;
Chiaraviglio Luigi di Giovanni, residente a Milano;
Cicutto Ferruccio fu Giovanni, residente a Palermo;
Cigersa Giovanni fu Angelo, residente a Torino;
Cividin Luigi fu Antonio, residente a Trieste;
Cominelli Angelo fu Faustino, residente a Brescia;
Conte Giovanni fu Giuseppe, residente a Genova;
Conterno Cosmo fu Santo, residente a Milano;
Curti Riccardo di Alberico, residente a Novara;
Dall'Asta Agostino fu Roberto, residente a Parma;
D'Ambrosio Andrea di Vincenzo, residente a Roma;
Davanzo Luciano di Nicolò, residente a Trieste;
De Bellis Michele fu Felice, residente a Mantova;
De Blasio Alberto di Donato, residente a Milano;
De Carolis Ortensio di Romeo, residente a Pesaro;
Delucchi Baroni Attilio fu Giovanni, residente a Chiavari;
De Re Luigi fu Luigi, residente a Milano;
D'Intino Ettore fu Demenicantonio, residente a Roma;
Drammi Giuseppe di Giuseppe, residente a Torino;
Errera Mario fu Paolo, residente a Verona;
Evangelisti Spartaco di Aniceto, residente a Roma;
Fabris Vitale fu Giuseppe, residente a Milano;
Falaschi Cesare fu Giovanni, residente a Firenze;
Fazzini Giovanni fu Angiolo, residente a Firenze;
Fioretta Felice di Carlo Alberto, residente a Torino;
Francisi Aldo fu Enrico, residente a Roma;
Francolini Luciano di Rizieri, residente a Milano;
Fraschetti Armando fu Gustavo, residente a Roma;
Fumagalli Vincenzo fu Filippo, residente a Milano;
Gilardi Domenico fu Felice, residente a Torino;
Giurlani Lorenzo fu Alfredo, residente a Firenze;

Grassini David fu Paolo, residente a Orvieto;
Guizzardi Antonio di Gustavo, residente a Padova;
Joubert Nicola fu Roberto, residente a Napoli;
La Pegna Raffaello fu Luigi, residente a Milano;
Lapi Mario fu Menotti, residente a Pescara;
Lapicca Felice fu Pietro, residente a Genova;
Lattes Raffaello fu Giacomo, residente a Torino;
Leiter Giovanni fu Giovanni, residente a Brunico (Bolzano);
Lombardo Rosario fu Alberto, residente a Roma;
Lucente Alghisio fu Rocco, residente a Cosenza;
Macchi Giacinto fu Enrico, residente a Gallarate;
Mandrelli Bruno fu Adolfo, residente a Terni;
Marchi Pietro fu Oddone, residente a Genova;
Marzolla Primo di Giuseppe, residente a Torino;
Mazzucchelli Silvio fu Carlo, residente a Varese;
Mezzasalma Enrico di Arturo, residente a Milano;
Mittrovich Alessandro fu Gustavo, residente a Biella;
Morbidi Angelo fu Valeriano, residente a Pesaro;
Motterlini Mario di Pietro, residente a Milano;
Negri Giuseppe fu Pio, residente a Roma;
Nicotra Francesco fu Domenico, residente a Milano;
Ottolenghi Alberto fu Aristippo, residente a Pisa;
Pasquinoli Alberto fu Aleardo, residente a Torino;
Patriarca Amedeo di Francesco, residente a Sora;
Pedemonte Gian Luigi fu Carlo, residente a Roma;
Peroni Emilio fu Romolo, residente a Roma;
Perrotta Giovanni fu Raffaele, residente a Roma;
Peruz Amadeo di Giacomo Nicolò, residente a Bolzano;
Piona Costantino fu Carlo, residente a Milano;
Pische Francesco di Cosimo, residente a Milano;
Pisoni Biagio fu Baldassarre, residente a Trento;
Poggesi Guido fu Giulio, residente a Milano;
Pozzi Giuseppe fu Raffaele, residente a Milano;
Pratesi Fiorenzo di Gino, residente a Firenze;
Raspanti Carlo fu Antonino, residente a Mantova;
Reboa Bruno di Emilio, residente a Milano;
Ricciardi Attilio fu Francesco, residente a Taranto;
Ricotti Riccardo fu Giuseppe, residente a Savona;
Romin Guido fu Vittorio, residente a Belluno;
Rosito Leonardo fu Francesco, residente a Verona;
Rossi Ottone di Adolfo, residente a Milano;
Rossi Tomaso Roberto fu Giacomo, residente a Carate Brianza (Milano);
Santonè Sergio fu Angelo, residente a Torino;
Sargenti Emilio fu Cesare, residente a Milano;
Schiariti Francesco fu Gregorio, residente a Milano;
Sinicropi Antonino di Stefano, residente a Reggio Calabria;
Tedeschi Luigi fu Pellegrino, residente a Roma;
Tiraboschi Lorenzo fu Adolfo, residente a Roma;
Toffoloni Alcide fu Alfredo, residente a Milano;
Tomaini Darno fu Daniele, residente a Genova;
Tomasi Luigi fu Antonio, residente a Trento;
Tucci Giuseppe di Rocco, residente a Roma;
Valabrega Aldo di Ottavio, residente a Milano;
Zerilli Francesco fu Antonino, residente a Milano.

Roma, addì 8 gennaio 1954

Il Ministro: AZARA

(163)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 dicembre 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Aldo Ciravegna Console onorario di Costa Rica a Roma.

(114)

In data 9 dicembre 1953 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Hubert H. Buzbee Jr., Vice console degli Stati Uniti d'America a Torino.

(151)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 12 gennaio 1954:

Bandini Enrico, notaio residente nel comune di Parma, è trasferito nel comune di San Secondo Parmense, distretto notarile di Parma;

Giacone Francesco, notaio residente nel comune di Murazzano, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Mondovì, stesso distretto;

Bianchi Attilio, notaio residente nel comune di Calizzano, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Millesimo, stesso distretto;

Velani Gino, notaio residente nel comune di Bagni di Lucca, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Lucca;

Severini Nicola, notaio residente nel comune di Bisceglie, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Barletta, stesso distretto;

Mastropasqua Franco, notaio residente nel comune di Pescina, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Barletta, distretto notarile di Trani;

Onano Leonida, notaio residente nel comune di Nurri, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari;

Loi Antonio, notaio residente nel comune di Iglesias, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari;

Attioli Franco, notaio residente a Monserrato, frazione del comune di Cagliari, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari.

(152)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

44ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto (1908)

Si notifica che il giorno 8 febbraio 1954, alle ore 10 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 44ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto (1908) 1ª categoria, creato con la legge 24 dicembre 1908, n. 731.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento, sono 10.080 sulle 78.240 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° aprile 1954, saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(116)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 15 gennaio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
	—	—
Borsa di Bologna	624,89	641 —
» Firenze	—	—
» Genova	624,85	641 —
» Milano	624,90	641,25
» Napoli	624,92	640,60
» Palermo	—	—
» Roma	624,88	641,25
» Torino	624,82	639,50
» Trieste	624,89	—
» Venezia	624,90	641 —

Media dei titoli del 15 gennaio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,10
Id. 3,50 % 1902	58,50
Id. 3 % lordo	81 —
Id. 5 % 1935	93,875
Redimibile 3,50 % 1934	78,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,40
Id. 5 % 1936	90,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 15 gennaio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,89
1 dollaro canadese	» 641,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . Lit. 1749,69

Cambi di compensazione
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90.46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1.785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	» corona norvegese
Olanda	» 164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142.90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Garrone Francesco fu Luigi, già esercente in Roma, corso Umberto n. 301. Tali marchi recavano il n. 17-Roma.

(103)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Codroipo (Udine)

Con decreto Ministeriale 11 gennaio 1954, n. 2203, è stato approvato con alcune prescrizioni ed uno stralcio, il piano di ricostruzione di Codroipo (Udine), vistato in due planimetrie in scala 1:2000 e due planimetrie in scala 1:1000.

Per l'esecuzione di detto piano è assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del suddetto decreto.

(156)

Approvazione di un progetto di variante al piano di ricostruzione di Frascati, relativo alla sistemazione della strada di accesso a piazza Lucullo, interessante i mappali 517 e 518.

Con decreto Ministeriale 9 gennaio 1954, n. 90, è stato approvato, con lo stralcio di cui alle premesse del decreto medesimo, un progetto di variante al piano di ricostruzione di Frascati, vistato in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione della citata variante resta fermo lo stesso termine stabilito per l'attuazione del piano di ricostruzione originario, prorogato al 31 ottobre 1955.

(154)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 12888/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 5 luglio 1935, n. 1559/Gab., con cui al sig. Karbon Giovanni fu Martino, nato a Castelrotto il 10 maggio 1890, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Carboni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 15 novembre 1953 dal sig. Carboni Enrico, figlio maggiorenne del predetto, in atto residente a Ortisei;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 5 luglio 1935, numero 1559/R. Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle persone sottoindicate.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Carboni Enrico di Giovanni, della moglie Malsiker Maria e della figlia Rita Maria, viene ripristinato nella forma tedesca di: Karbon.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, terzo comma, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 5 dicembre 1953

p. *Il Vice Commissario del Governo*: LORICCHIO

(47)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a quattordici posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo B) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex-combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che eleva il limite massimo di età nei confronti di coloro che abbiano riportato — per comportamento contrario al regime fascista — sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 5 luglio 1951, n. 519, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti, in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952 che fissa nei riguardi del territorio della Somalia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 3 novembre 1952, n. 1790, che ratifica il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili, per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto Ministeriale n. 16792(12)P.I/a.3 del 7 aprile 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso a settantacinque posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione bandito con decreto Ministeriale n. 24923/203 del 20 ottobre 1948;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 15286/12106.2.15 del 5 ottobre 1951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a 14 (quattordici) posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il detto concorso — ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557 — è riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Ispettorato generale sopra indicato, il quale sia in possesso di uno dei titoli di studio di cui al successivo art. 3 ed alla condizione, per il personale non di ruolo, che esso risulti in servizio da almeno un anno alla data d'entrata in vigore del decreto legislativo citato, e cioè alla data del 1° giugno 1948.

A tale concorso può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, purchè fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni.

Tuttavia, il personale appartenente alle altre Amministrazioni potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottava parte dei posti messi a concorso, e cioè per non più di un posto.

Tanto per il personale di ruolo quanto per quello non di ruolo si prescinde dal possesso del requisito relativo al limite massimo d'età.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, far pervenire apposita domanda, debitamente documentata, al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), salva la eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate nel comma terzo del successivo art. 5.

La domanda dovrà essere scritta su carta bollata da L. 200 ed essere firmata dal candidato il quale è tenuto ad indicare, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui indirizzare le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda il concorrente dovrà elencare i documenti che la corredano a dichiarare se ha partecipato a precedenti concorsi per lo stesso impiego e con quale esito e di accettare qualunque residenza gli venisse assegnata.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre dichiarare di sottoporsi alle prove di esame tassativamente stabilite in relazione al titolo di studio di cui egli è in possesso ed in conformità di quanto è specificato al successivo art. 7.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno comprovare il possesso di uno dei sotto indicati titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla professione di geometra o di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore, diploma di perito industriale, diploma di liceo scientifico o titolo equipollente secondo il vecchio ordinamento scolastico (sezione fisico-matematica di istituto tecnico);

2) diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria) diploma di licenza da istituto commerciale (perito e ragioniere commerciale); diploma dell'istituto tecnico (sezione ragioneria) o titoli equipollenti.

Art. 4.

A corredo della domanda debbono prodursi i seguenti documenti:

a) uno dei titoli, in originale od in copia autentica notarile, di cui all'articolo precedente;

b) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

c) il certificato — su carta bollata da L. 100 — di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio proprio del personale di gruppo *B* dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria anzidetta nella forma prescritta dall'art. 4, ultimo comma, del decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato, al fine di accertare se essi risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni tecniche, amministrative e contabili proprie dei funzionari di gruppo *B* dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

d) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 2, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno comunque essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati e rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva, dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto;

e) lo stato di famiglia — su carta bollata da L. 100 — da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio, provvisto della prescritta legalizzazione; tale certificato non è richiesto ai celibi;

f) la fotografia recente con firma da autenticarsi dal sindaco o da un notaio. Anche tale documento dovrà essere legalizzato.

Il certificato di cui alla lettera *c*) non sarà ritenuto valido se rilasciato più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, *in luogo dei certificati di cui alle lettere c) e d)*, primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 100) del comandante del Corpo cui appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Gli aspiranti, impiegati di ruolo di una Amministrazione statale, debbono esibire copia del proprio stato matricolare, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono; quelli invece che rivestono la qualifica di impiegati civili non di ruolo, sono tenuti a presentare una dichiarazione, redatta su carta bollata da L. 100, da rilasciarsi pure dall'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risultino tutti i dati e le notizie inerenti al servizio prestato, nonchè gli apprezzamenti che possono tener luogo delle qualifiche.

Art. 5.

Ogni concorrente deve procurarsi e produrre quei titoli che ritenga atti a comprovare il possesso di particolari requisiti e benemerenze personali, e ciò ai fini previsti dall'art. 5 del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, secondo i quali la graduatoria di merito dovrà formarsi non soltanto in base alla votazione di idoneità da conseguirsi nelle prove d'esame, ma anche in base a quella relativa alla valutazione dei titoli prodotti da ciascun aspirante.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione i seguenti documenti:

a) gli ex-combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati, in carta bollata da L. 100, dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi *in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936* presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione *generale delle pensioni di guerra*, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f)* dovranno produrre il certificato modello 69 in bollo da L. 100 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che durante il servizio militare o civile alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica negli stessi modi indicati alla precedente lettera *g)* per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra;

l) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nei due comma precedenti nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune *di residenza e legalizzato dal prefetto;*

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimo-

streranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati debbono pervenire al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto. La domanda stessa non deve contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo originale di studio.

I candidati i quali, nei termini stabiliti faranno pervenire oltre la domanda, documenti non regolari, potranno ugualmente — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere ammessi all'esame scritto con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che si trovino sotto le armi e coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 24 febbraio 1947, n. 60, hanno facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo comma del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'anzianità di servizio per il personale non di ruolo, il quale deve essere posseduto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, e cioè alla data del 1° giugno 1948.

L'ammissione può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

Trascorso il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire, ai concorrenti, l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di una prova scritta e di una prova orale e verranno svolti secondo i programmi di cui alle lettere *A* e *B* del successivo art. 15 in conformità delle norme seguenti:

1) i candidati che risultino in possesso del diploma di abilitazione alla professione di geometra, o di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore, sosterranno l'esame sugli argomenti tecnici di cui alla lettera *A*, parte I

2) i candidati che siano muniti del diploma di perito industriale sosterranno l'esame sugli argomenti tecnici di cui alla lettera *A*, parte II;

3) infine, i candidati che siano in possesso del diploma di maturità scientifica o di titolo equipollente, oppure di altro titolo ad orientamento tecnico, non compreso fra quelli sopra citati, ma che consenta, normalmente, l'ammissione a concorsi per le carriere tecniche di gruppo *B* nelle Amministrazioni dello Stato, avranno facoltà di scelta tra i programmi compresi nelle parti I e II dianzi indicate; tale facoltà dovrà peraltro esercitarsi, in via preliminare, all'atto della compilazione della domanda d'ammissione al concorso, mediante apposita dichiarazione;

4) i candidati in possesso del diploma del corso superiore dell'Istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria) o del diploma di licenza da istituto commerciale (perito e ragioniere commerciale) oppure del diploma d'istituto tecnico (sezione ragioneria) o di titolo equipollente, sosterranno l'esame sugli argomenti amministrativi contabili specificati alla lettera *B*.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nei relativi programmi di esame di cui al ripetuto art. 15.

Art. 8.

La prova scritta di esame avrà luogo a Roma, nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure a Roma, nel giorno che sarà fatto conoscere tempestivamente agli interessati.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame debbono osservarsi le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro ed è costituita come segue:

un funzionario del ruolo amministrativo di gruppo *A* dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al 5°, presidente;

due funzionari del ruolo amministrativo di gruppo *A* dello stesso Ispettorato generale, di grado non inferiore al 7°, membri;

due funzionari del ruolo tecnico di vigilanza di gruppo *A* dell'Ispettorato generale suddetto, di grado non inferiore al 7°, membri;

un funzionario di grado non inferiore al 9°, appartenente ai ruoli di gruppo *A* o di gruppo *B* dell'Ispettorato generale medesimo, segretario.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali avranno ottenuto almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, dalla Commissione esaminatrice, sulla base di criteri che verranno da questa stabiliti in via preliminare.

Per tale valutazione la Commissione stessa potrà disporre, nel complesso e per ciascun concorrente, di quattro punti.

La votazione complessiva di merito dovrà quindi risultare dalla somma del punto riportato nella prova scritta, del punto ottenuto nella prova orale e di quello che sarà attribuito ad ogni candidato, per la valutazione dei titoli sopraindicata.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva tenendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di preferenza e di precedenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei requisiti particolari stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Peraltro tra i candidati appartenenti ad altre Amministrazioni classificati tra i primi quattordici della graduatoria di merito soltanto uno potrà essere compreso tra i vincitori, secondo quanto stabilito dal precedente art. 1. Pertanto resteranno esclusi da qualsiasi diritto tutti gli altri concorrenti di cui trattasi i quali risultassero classificati in eccedenza al limite come sopra stabilito.

Art. 12.

I concorrenti che supereranno gli esami ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso, agli effetti delle disposizioni vigenti, saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esenzione da tale servizio.

Art. 14.

Ai vincitori suddetti saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° del personale di vigilanza (gruppo *B*) e le indennità spettanti a norma di legge.

Peraltro, ove in conseguenza del precedente rapporto d'impiego con l'Amministrazione dello Stato, alcuno dei vincitori del concorso goda già di uno stipendio superiore all'assegno mensile di prova che dovrebbe essergli corrisposto, egli sarà ammesso a conservare, nella forma e misura consentite dalle disposizioni in vigore, quel maggiore emolumento che possa competergli.

Art. 15.

Le prove d'esame si svolgeranno in conformità dei seguenti programmi:

A. — *Programma di esami relativo ad argomenti tecnici:*

Parte I. — Argomenti obbligatori per i candidati in possesso del diploma di abilitazione alla professione di geometra, o di abilitazione tecnica in agrimensura, o di perito agrimensore:

a) prova scritta:

tema tratto dagli argomenti che formano oggetto dei numeri dall'1) al 3) del successivo punto *b*);

b) prova orale:

1) nozioni sull'impianto e l'esercizio di ferrovie di interesse locale e di tramvie urbane ed extraurbane;

2) nozioni generali sull'impianto e l'esercizio di linee automobilistiche e filoviarie, nonchè di funicolari aeree e terrestri;

3) nozioni elementari sulla resistenza di materiali da costruzione e sulla struttura delle fabbriche;

4) nozioni sul rilevamento del terreno e sulla livellazione;

5) misurazione dei lavori e contabilità relativa;

6) leggi e regolamenti principali sull'ordinamento ed attribuzioni dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Parte II. — Argomenti obbligatori per i candidati in possesso del diploma di perito industriale:

c) prova scritta:

tema tratto dagli argomenti che formano oggetto dei numeri dall'1) al 3) del successivo punto *d*):

d) prova orale:

1) nozioni sul funzionamento di macchine a vapore ed elettriche;

2) nozioni sulla conservazione in recipienti chiusi dei gas compressi o liquefatti;

3) [illegible] elementari sui motori a scoppio e sulla loro applicazione al servizio dei trasporti;

4) varie specie di freni e nozioni sul funzionamento dei medesimi;

5) nozioni sulla costituzione e sulla resistenza delle funi metalliche [illegible] prove di collaudo;

6) funicolari; prove periodiche da eseguire a garanzia dell'esercizio;

7) leggi e regolamenti principali sull'ordinamento ed attribuzioni dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

B. — *Programma di esame relativo ad argomenti amministrativo-contabili*

a) prova scritta

tema tratto dagli argomenti che formano oggetto del numero 2) di cui al successivo punto *b*);

b) prova orale:

1) nozioni di diritto amministrativo;

2) nozioni di ragioneria generale ed applicata alle aziende di trasporto;

3) nozioni di contabilità generale dello Stato;

4) leggi e regolamenti principali sull'ordinamento ed attribuzioni dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 dicembre 1953

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1954
Registro bilancio Trasporti n. 45, Ispett. M.C.T.C. foglio n. 113

(184)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1952, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Zanco Bruno di Pietro avverso l'annullamento delle prove sostenute nei concorsi riservati ai reduci e assimilati, indetti con decreto Ministeriale 4 luglio 1947.

(183)

PREFETTURA DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 28081 del 4 aprile 1952, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1951, modificato con decreto n. 38990 del 17 maggio 1952, pubblicato nei modi e termini di legge;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle ostetriche dichiarate idonee nel concorso di cui in narrativa:

1.	Maiorana Gaetana	punti	63,52	su 100
2.	Palmeri Ninfa	»	61,018	»
3.	Catanzaro Serafina	»	61 —	»
4.	Mazzanobile Lorita	»	60,338	»
5.	Tona Maria	»	58,644	»
6.	Ippolito Leonarda	»	56,937	
7.	Iuretigh Linda	»	56,55	»
8.	Pecora Francesca	»	55,946	»
9.	Sansone Maria	»	55,243	»
10.	Rusignolo Cristina	»	53,35	»
11.	Maracotta Anna		52,724	»
12.	Rigoglioso Lucia	»	52,59	
13.	Piva Lucrezia		52,318	
14.	Lo Dico Santa	»	51,922	»
15.	Abbinanti Rosina	»	51,672	
16.	Ferlis Maria		51,[illegible]	
17.	Vella Giuseppa		50,67	
18.	Pravatà Antonina	»	50,65	»
19.	[illegible]		[illegible]	
20.	Sammarco Domenica		50,53	
21.	Puleo Maria	»	50,33	
22.	Rubino Nunzia	»	49,898	»
23.	Cirrincione Elisabetta	»	49,80	»
24.	Cagliardo Domenica	»	49,536	
25.	Genova Rosalia	»	49,269	
26.	Brullo Francesca	»	49,113	»
27.	Lucido Rosa	»	49,08	»
28.	Giuliano Luigia	»	48,68	»
29.	Stornaiuolo Anna	»	47,78	»
30.	Sclafani Giuseppina	»	47,303	»
31.	Consigliaro Giovanna	»	47,30	»
32.	Burruano Giuseppina	»	46,95	»
33.	Marsala Giuseppa	»	46,85	»
34.	Tutorino Anna	»	46,67	»
35.	Petruso A. Maria	»	45,24	»
36.	Silardi Leoluchina	»	45,07	»
37.	Vaccaro Maria	»	45 —	»
38.	Cavallina Carmen	»	44,875	»
39.	Bartolomeo Franca	»	44,78	»
40.	Brignone Antonietta	»	44,43	»
41.	Onorato Maria	»	44,135	»
42.	Passalacqua Rosalia	»	42,946	»
43.	Bove Audenzia	»	42,78	»
44.	Pulizzotto Vita	»	42,50	»
45.	Sciortino Elvira	»	42,288	»
46.	Podiani Lorenza	»	42,202	»
47.	Bellora Antonia	»	42,18	»
48.	Manzella Angelina	»	41,897	»
49.	Priolo Anna	»	41,803	»
50.	Costa Giuseppa	»	41,78	»
51.	Armano Lucia	»	41,398	»
52.	Montagna Gesuella	»	41,31	»
53.	Indra Concetta	»	40,959	»
54.	Caccamo Giovanna	»	40,20	»
55.	D'Angelo Maria, nata il 23 ottobre 1914, coniugata con due figli	»	40 —	»
56.	Ingraffia Giovanna, nata il 27 ottobre 1923, coniugata con due figli	»	40 —	»
57.	Raimondo Carmela, nata il 18 febbraio 1919	»	40 —	»
58.	Di Noto Concetta	»	39,959	»
59.	Ferrante Maddalena	»	38,968	»
60.	Gandolfo Francesca	»	38,81	»
61.	D'Amico Concetta	»	38,579	»
62.	Tranchina Anna	»	37,33	»

63. Aguglia Emilia punti 37 — su 100
64. Santoro Orsolina » 36,705 »
65. Sanfilippo Maria » 35,66 »
66. Nasello Maria Catalda » 35,156 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 7 dicembre 1953

Il prefetto: STRANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 16980 del 7 dicembre 1953, con il quale venne approvata la graduatoria delle ostetriche dichiarate idonee al concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1951;

Tenute presenti le preferenze indicate da ciascuna concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Considerato che le ostetriche Iuretigh Linda e Rigoglioso Lucia non hanno diritto a posti, in quanto le sedi indicate in ordine di preferenza sono occupate da concorrenti che le precedono in graduatoria;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascun nominativo indicata:

Maiorana Gaetana, Palermo (Borgata);
Palmeri Ninfa Palermo (Borgata);
Catanzaro Serafina Palermo (Borgata);
Mazzanobile Lorita: Palermo (Borgata);
Tona Maria: Termini Imerese;
Ippolito Leonarda Villabate;
Pecora Francesca, Bagheria (Aspra);
Sansone Maria, Partinico;
Rusignolo Cristina: Santa Flavia;
Maracotta Anna, Isola delle Femmine;
Piva Lucrezia: San Giuseppe Jato;
Lo Dico Santa: Petralia Soprana (1ª condotta);
Abbinanti Rosina, Mezzojuso;
Ferlisi Maria: Giuliana;
Vella Giuseppa, Santa Cristina Gela;
Pravatà Antonina: Sclafani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 7 dicembre 1953

Il prefetto: STRANO

(42)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel consorzio Ribera-Calamonaci della provincia di Agrigento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 789 in data 10 febbraio 1950, con cui è stato indetto un pubblico concorso per il posto di veterinario del consorzio fra i comuni di Ribera e Calamonaci, vacante al 30 novembre 1949;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 10 marzo 1952 e 16 luglio 1953;

Accertata la regolarità delle operazioni riflettenti lo svolgimento del concorso;

Visti il vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel consorzio Ribera-Calamonaci alla data del 30 novembre 1949:

1. Marchese Ragona dott. Calogero fu Diego punti 48,99
2. Corsentino dott. Mariano fu Michele » 45,94
3. Rotolo dott. Alfonso di Salvatore » 43,78
4. Mistretta dott. Vito di Ignazio » 40,20
5. Zambito dott. Vincenzo di Giovanni » 36,15

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Agrigento e dei comuni di Ribera e Calamonaci.

Agrigento, addì 24 dicembre 1953

Il prefetto: BILANCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 46677 di pari data, con cui è stata approvata la graduatoria del concorso per il posto di veterinario del consorzio Ribera-Calamonaci, vacante al 30 novembre 1949;

Viste le domande dei candidati dichiarati idonei;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Marchese Ragona Calogero fu Diego, medico veterinario, è dichiarato vincitore del concorso in oggetto ed assegnato alla condotta veterinaria del consorzio Ribera-Calamonaci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Ribera e Calamonaci.

Agrigento, addì 24 dicembre 1953

Il prefetto: BILANCIA

(22)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 20 luglio 1953, n. 29318 e 29319, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1951 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte ostetriche di Sangrè, Neive, Saluzzo e Castelletto Stura, sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia e l'opzione per altra sede delle rispettive vincitrici precedentemente designate e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione delle concorrenti interpellate per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche idonee al concorso suindicato, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicate:

Galvagno Agnese: condotta comunale di Sanfrè;
Saracco Orsola: condotta comunale di Saluzzo;
Guastavigna Lucrezia: condotta comunale di Neive;
Barberis Rosa: condotta consorziale di Castelletto Stura-Montanera.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle nuove titolari.

Cuneo, addì 14 dicembre 1953

Il prefetto: JOANNIN

(23)

PREFETTURA DI BRESCIA

Graduatoria del concorso al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Brescia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il proprio decreto 21 agosto 1952, n. 44186, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Brescia;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del detto concorso, datati dal 9 all'11 dicembre 1953;

Riconosciuta la regolarità dell'espletamento del concorso;

Visto l'art. 75 del vigente regolamento dei concorsi ai posti di sanitari dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso suindicato con la votazione a fianco di ciascuno indicata:

1. Bonamartini dott. Ugo, punti 144,650 su 200;
2. De Filippo dott.ssa Maria, punti 118,125 su 200.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questa Prefettura, dell'Amministrazione provinciale e del comune di Brescia.

Brescia, addì 21 dicembre 1953

p. *Il prefetto*: TIRRITO

(80)

PREFETTURA DI FORLI'

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui furono dichiarate le vincitrici del concorso stesso;

Vista la lettera in data 14 corrente, con la quale il sindaco di Bertinoro rende noto che la signora Marchini Giuditta ha rinunciato alla condotta ostetrica di Santa Maria Nuova di quel Comune;

Ritenuto di doversi dichiarare vincitrice della sede suddetta la candidata dichiarata idonea che segue nella graduatoria la rinunciataria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Bolognesi Giorgina è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa per la sede di Santa Maria Nuova di Bertinoro.

Forlì, addì 18 dicembre 1953

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui furono dichiarate le vincitrici del concorso stesso;

Vista la lettera in data 15 corrente, con la quale la signora Pompili Dina ha rinunciato alla condotta ostetrica di Ospedaletto di Coriano;

Ritenuto di doversi dichiarare vincitrice della sede suddetta la candidata dichiarata idonea che segue nella graduatoria la rinunciataria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Savioli Maria ved. Franzoni è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa per la sede di Ospedaletto di Coriano.

Forlì, addì 22 dicembre 1953

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui furono dichiarate le vincitrici del concorso stesso;

Vista la lettera in data 18 corrente n. 6456, con la quale il sindaco di Santa Sofia ha reso noto che la signora Rafucci Giuseppina ha rinunciato alla condotta ostetrica di Corniolo;

Ritenuto di doversi dichiarare vincitrice della sede suddetta la candidata dichiarata idonea che segue nella graduatoria la rinunciataria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Giulianini Jole è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa per la sede di Corniolo di Santa Sofia.

Forlì, addì 28 dicembre 1953

p. *Il prefetto*: CAPOSSO

(36)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti nn. 29941 e 29942 in data 28 luglio 1953, con i quali è stato provveduto all'approvazione della graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1951 ed alla assegnazione delle sedi delle candidate risultate vincitrici al concorso medesimo;

Visto che a seguito di rinunzia della sig.na Scioli Maria è rimasta vacante la sede di Fornelli e che pertanto occorre assegnarvi altra ostetrica;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze a suo tempo indicate dalle concorrenti;

Visti gli articoli 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La sig.na Donati Wanda è assegnata alla condotta ostetrica di Fornelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 9 dicembre 1953

Il prefetto: LA SELVA

(37)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.